

SEMINARIO

**“LE NOVITÀ DEL CODICE DEGLI APPALTI ALLA LUCE DEGLI
INTERVENTI NORMATIVI E DELLE LINEE GUIDA ANAC PIÙ RECENTI”**

Cagliari 31 Gennaio 2018

Avv. Francesco Mascia

- Le principali novità intervenute nell'ambito degli appalti pubblici
 - Il D.lgs. 56/2017: cd. Decreto correttivo
 - Le Linee Guida n. 3 *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»* - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017
 - Linee guida n. 6 *«Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»* - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

- Linee guida n. 7 «*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*» - Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017
- Linee guida n. 8 «*Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 13 settembre 2017 con Deliberazione n. 950

- Bando-tipo n. 1/2017 *“Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* – Pubblicato in G.U. il 22.12.2017
- Bando-tipo n. 2/2018 *“Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* - Approvato dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018

➤ **LEGGE DI BILANCIO 2018:**

- Incentivi per funzioni tecniche: è stato introdotto l'art. 113 comma 5-bis del Codice *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»*
- Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti: Il comma 1 dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici e' sostituito dal seguente: *« 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore ».*

- Interventi di efficientamento energetico “Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, e’ promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un’emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

- Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 recante “Nuove soglie comunitarie”
- Linee Guida n. 5 “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*” – Aggiornate al d.lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2018



● L'affidamento diretto

Avv. Francesco Mascia

- Le modalità di affidamento:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:
 - l'amministrazione potrà procedere, per lavori servizi e forniture, "*mediante affidamento diretto ~~adeguatamente motivato~~ anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*"
 - per i lavori potrà procedere anche in amministrazione diretta;

● L' affidamento diretto

- Per lavori, servizi o forniture inferiori a euro 40.000
- Anche in caso di affidamento diretto dovranno rispettarsi i principi comunitari di trasparenza, rotazione, non discriminazione etc.
- *“Anche in caso di affidamento diretto la norma (art. 62 del Regolamento della Merloni, approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, ed art. 17, l. n. 109 del 1994) stabilisce che l'affidamento fiduciario avvenga previa adeguata pubblicità da garantire in forme idonee, onde assicurare il rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche alla luce di principi di diritto comunitario (nella fattispecie si trattava di un incarico di progettazione dietro corrispettivo di euro 4.000,00 per il cui affidamento l'amministrazione aveva ommesso l'invio dell'informativa al locale Ordine degli Ingegneri e persino l'affissione sull'albo pretorio)” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 03 ottobre 2007, n. 2441)*

- Secondo un indirizzo giurisprudenziale l'amministrazione avrebbe dovuto effettuare un minimo confronto tra le imprese
- *«Rileva il Collegio che l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 20.000 euro deve, comunque, avvenire nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e dei principi generali di trasparenza e di contemperamento dell'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Nella controversia in esame, la pretermissione di un sia pur informale confronto competitivo tra operatori economici interessati all'affidamento evidenzia l'illegittimità degli atti impugnati»* (T.A.R. Marche – sez. I – sentenza 10 gennaio 2013 n. 28; T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 14/10/2013 n. 8797; **T.A.R. Brescia, (Lombardia), sez. II, 14/07/2015 n. 952)**

➤ Si tratta dell'indirizzo più cauto secondo il quale l'amministrazione avrebbe potuto procedere ad affidamento diretto in caso di:

- Pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse
- Esame delle manifestazioni di interesse presentate e le offerte
- Comparazione delle stesse

- Secondo un altro orientamento il confronto competitivo avrebbe potuto essere affievolito in caso di determinazione dei criteri di selezione
- *«In particolare i principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento non impediscono la formazione di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti senza gara, in quanto sotto soglia, siano essi diretti che negoziati, ma esigono che vengano chiariti con precisione i criteri di attribuzione delle singole commesse, e specificamente l'ordine nella chiamata e il numero massimo di affidamenti per singola impresa.....Anche se le modalità con cui viene applicata la rotazione tra i soggetti inseriti nell'albo fornitori non sono oggetto di una disciplina esplicitata preventivamente, cionondimeno l'affidamento del medesimo servizio nell'arco di più annualità alla medesima ditta costituisce di per sé violazione del quadro normativo delineato» (TAR Campania 28.06.2012 n. 3089)*

➤ Secondo questo indirizzo, quindi, l'amministrazione avrebbe potuto procedere ad un affidamento diretto puro in caso di:

- Istituzione di un elenco di fornitori
- Predeterminazione delle modalità di selezione degli stessi
- Predeterminazione di numero massimo di incarichi che lo stesso operatore potrebbe ottenere

- L' Avcp sembrava in un primo momento ammettere l' affidamento diretto puro senza condizioni
- *«Per quanto riguarda le modalità procedurali per l' affidamento dei cottimi, è stabilita la regola che la procedura negoziata avvenga tra almeno cinque operatori, salva la possibilità di affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro. E' previsto, poi, che le amministrazioni, per l' individuazione dei soggetti da invitare alle procedure informali, istituiscano albi di operatori economici, soggetti ad aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione (comma 12 dell' articolo 125).....Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento.....» (Avcp Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011*

➤ Si veda anche il Parere di Precontenzioso 124/2012 il quale in via incidentale osservava che

- *«Si tratta, invero, di un appalto di servizi di importo di gran lunga inferiore a 40.000 euro, per il quale l'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (così come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 70 del 2011) consentirebbe finanche l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. L'Amministrazione ha, tuttavia, legittimamente optato per l'esperimento di una procedura negoziata semplificata, chiedendo a sei ditte di formulare un'offerta economica»*(Avcp Parere n. 124 del 19/07/2012)

➤ Il Consiglio di Stato confermava che nell'affidamento diretto non ci debba essere nessun confronto competitivo (a prescindere dall'istituzione di un elenco)

➤ Il caso oggetto della sentenza

- l'amministrazione pubblicava un avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento diretto di un servizio di progettazione
- Pervenivano diverse manifestazioni di interesse
- L'amministrazione affidava il servizio ad uno di essi senza comparare le diverse richieste pervenute

- Secondo il Consiglio di Stato questo modo di operare sarebbe corretto in quanto
- *«il Comune non ha affatto promosso una procedura concorrenziale, governata da un disciplinare o da un capitolato – nell'epitome tecnica dalla c.d. lex specialis – sfociante nella redazione di una graduatoria di merito delle offerte: limitandosi, viceversa, a promuovere un avviso esplorativo benché – va sottolineato – l'art. 125, comma 11. d.lgs. 163/2006 per il “cottimo puro”, relativo ad appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro, non lo richiedesse affatto, che in assenza di valutazione comparativa fra le offerte presentate, mirava, nell'intenzione espressamente palesata con la deliberazione richiamata, ad acquisire in modo trasparente e lineare i curricula dei professionisti eventualmente interessati ad eseguire l'incarico» (Cons. Stato 18/06/2015 n. 3112)*

- La sentenza prevede, ancora che nessuna illegittimità avrebbe commesso il Comune nell'aver omesso di indicare «...*le ragioni per le quali è stata ritenuta preferibile l'offerta dei controinteressati, in comparazione con quella di altri professionisti interessati...*» posto che
 - «*come già avuto modo di precisare – nessuna comparazione fra le offerte il Comune aveva inteso promuovere né ha di fatto effettuato*» (Cons. Stato 18/06/2015 n. 3112)

- La scelta del soggetto è stata in ogni caso motivata stante il fatto che
- *«...il RUP ha dato espressamente atto che la valenza estetica, architettoniche ed urbanistica della progettazione richiedeva un corredo professionale specifico che i controinteressati, architetti (mentre il ricorrente riveste la qualifica di geometra), alla stregua dei rispettivi curricula possedevano, sì da giustificare l'affidamento dell'incarico in loro favore» (Cons. Stato 18/06/2015 n. 3112)*

- Il principio di rotazione

- L'affidamento diretto deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione (*"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono..... nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti"* – art. 36 del Codice)
- In ordine alla nozione di "rotazione" la giurisprudenza si è espressa in diverse occasioni sancendo due principi fondamentali:
 - Non sussiste l'obbligo di invitare l'affidatario uscente ma solo la facoltà
 - In caso di chiamata del soggetto uscente l'amministrazione dovrà dare un'adequata motivazione

➤ Si veda al riguardo il Tar Friuli Venezia Giulia

- *“Avendo la ditta effettuato il servizio nell’anno precedente, tale principio giustifica il mancato invito, indipendentemente dalla questione sulle previe contestazioni e dalla fondatezza della relativa censura. Osserva a tale proposito il Collegio – e l’argomento risulta decisivo – che trova applicazione alla fattispecie l’art 36, comma primo, del D. Lgs. 50 del 2016, il quale prevede espressamente il “rispetto del principio di rotazione”. Trattandosi di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale. Ne consegue che, rilevata la legittimità di tale clausola di rotazione nella tipologia di gara in questione, sotto soglia, il mancato invito risulta legittimo e conforme alla legge di gara, a nulla rilevando che il Comune nelle sue memorie valorizzi la questione delle previe contestazioni” (Tar Friuli Venezia Giulia 04/10/2016 n. 419)*

➤ Nello stesso senso anche il Tar Puglia

- *“È da rilevare anzitutto che il Comune non ha provveduto attraverso la procedura negoziata ma ha deciso di scegliere l'affidamento diretto, come d'altronde si rileva chiaramente anche dalla delibera del 14 luglio 2016 impugnata con il presente ricorso nella quale si legge <<visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 che, al comma 2, così dispone “ ... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto ...>>. Posto ciò, è da osservare che, avendo la ricorrente effettuato il servizio negli anni precedenti, il mancato invito alla procedura si giustifica agevolmente con l'applicazione del principio di rotazione. Infatti, trova applicazione alla fattispecie l'art 36, comma primo, d.lgs. 50/2016, il quale prevede espressamente il “rispetto del principio di rotazione”, e, trattandosi di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale” (Tar Puglia 15.12.2016 n. 1906; conforme anche Tar Campania Ordinanza 9.03.2017 n. 390)*

- Da ultimo il Consiglio di Stato ha affermato che la chiamata al precedente esecutore debba essere adeguatamente motivata
- *“Al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l’ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento”* (Cons. Stato Sez. VI 31.08.2017 n. 4125; Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 5854 del 13 dicembre 2017; conferma anche Tar Toscana 2 gennaio 2018 n. 17)

- La verifica dei requisiti
 - L'amministrazione dovrà procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell'aggiudicatario

- Il Codice stabilisce che per questi affidamenti non debba essere rispettato il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto
- Art. 32 comma 10 *“Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:.....nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”*

➤ In relazione all'affidamento diretto l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce anche che:

- *"2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*

➤ Viene inserito il comma 6-bis

- *“6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5.”*

- Linee guida ANAC N. 4

“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

- Ambito di applicazione
- L'affidamento diretto, le procedure negoziate e l'amministrazione diretta di cui all'art. 36 si applicano ai seguenti appalti
 - a) settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX

- b) settori speciali, gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), in quanto compatibile
- c) Alle concessioni di lavori pubblici
- d) Alle concessioni di servizi.

- Prima di utilizzare le tipologie di affidamento previste per il sotto soglia l'amministrazione deve valutare la sussistenza dei presupposti per l'utilizzo degli altri istituti obbligatori
- *“Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza”*

➤ **Principi comuni a tutte le procedure semplificate ex art. 36**

- Le procedure semplificate possono essere adottate soltanto se gli importi non superano i limiti fissati dall'art. 36
- Le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate deve avvenire nel rispetto dei principi di:
 - *“economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione”*
- Le suddette procedure devono assicurare inoltre l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”

- In particolare nell'espletamento delle procedure semplificate le stazioni appaltanti devono garantire in aderenza:
- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

➤ L'Autorità precisa inoltre che:

- Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e l'avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere l'indicazione dei soggetti che abbiano effettivamente proposto offerte e di quelli invitati
- La stazione appaltante potrà affidare i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, ed i servizi e le forniture sotto soglia con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 95 del Codice

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro

- A. Avvio della procedura

- La procedura prende l'avvio con la delibera a contrarre.

- La delibera o determina a contrarre deve contenere:
 - L'interesse pubblico che intende soddisfare l'amministrazione
 - Le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intende conseguire
 - L'importo massimo stimato dell'affidamento e alla relativa copertura

- La procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
- I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
- Le principali condizioni contrattuali.

➤ L'Autorità precisa inoltre che

- *“Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”*

- B. Requisiti di carattere generale e speciale
 - L'operatore economico deve essere in possesso:
 - dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016

- L'operatore economico deve essere in possesso anche dei requisiti minimi di:
- idoneità professionale (ad es. il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo)
 - capacità economica e finanziaria (dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;)
 - capacità tecniche e professionali (attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico)

- C. I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione
- L'Anac stabilisce che la stazione appaltante dia congrua motivazione della scelta effettuata
- La motivazione si ritiene adeguata quando dia dettagliatamente conto
 - *del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre*
 - *della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare*

- *di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario*
- *della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione*
- *del rispetto del principio di rotazione*

- L'affidamento all'operatore economico uscente
- E' possibile anche se riveste carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente
- *“la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”*

- L'Anac prevede che l'affidamento diretto potrebbe avvenire anche tramite determina a contrarre in modo semplificato
- *“In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”*

- L'Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ha introdotto tale principio
 - *“Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*

➤ **La motivazione attenuata.**

- L'obbligo di motivazione può essere attenuato per affidamenti di modico valore
- *“ad esempio inferiori a 1000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa richiamando il regolamento stesso”*

➤ D. Stipula contratto

- corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri
- Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto

- Le novità presenti nelle Linee Guida n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 ed in fase di pubblicazione

- La rotazione degli inviti e degli affidamenti
- Secondo la bozza delle Linee Guida il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica
 - *“nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all’operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi”*

➤ La rotazione non si applica invece

- *“laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite, dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati”*

- L'Anac invita inoltre la stazione appaltante ad adottare un apposito regolamento in cui prevedere:
 - Delle fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, sulle quali applicare la rotazione
 - Le fasce devono essere differenziate per forniture/servizi e lavori e i valori di riferimento devono essere opportunamente motivati e possono tenere conto per i lavori delle soglie previste per la qualificazione
- In ogni caso: *“l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata per effetto di: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici”*

- Il divieto di affidare o invitare il precedente affidatario o il precedente invitato
- Riguardo all'affidamento o al reinvito del contraente uscente
 - Deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente
 - La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

- Riguardo all'affidamento o al reinvito del candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario
 - Anche in questo caso l'amministrazione deve motivare
 - La motivazione deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso
 - Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro *“è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, previa motivazione da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”*

➤ La verifica dei requisiti

- La bozza delle Linee Guida n. 4 prevede diverse modalità di verifica dei requisiti in ragione dell'importo dell'appalto
 - Importi fino a 5.000,00 euro (**nel caso di affidamento diretto**)
- La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto a seguito:
 - di un'apposita autocertificazione dell'operatore economico ex D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale

- della consultazione del casellario ANAC
- della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)

- E' previsto inoltre che il RUP possa effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune
- E qualora emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procederà:
 - alla risoluzione del contratto
 - alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC,
 - all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta,
 - Al pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

- Importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro (**nel caso di affidamento diretto**)
- La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto a seguito
 - di un'apposita autocertificazione dell'operatore economico ex D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
 - della consultazione del casellario ANAC
 - della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice

- della verifica dei requisiti speciali
 - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)
- Anche in questo caso resta ferma la possibilità per il RUP di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune

- Per importi superiori a 20.000,00 euro (**nel caso di affidamento diretto**)
- L'amministrazione prima di stipulare il contratto:
 - procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli speciali
 - procede alle verifiche delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)

- La motivazione relativa all'economicità dell'affidamento
- Secondo l'Autorità l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento può essere soddisfatto (a titolo esemplificativo)
 - mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti
 - o mediante il confronto con il corrispettivo riconosciuto da altre amministrazioni per affidamenti analoghi
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici la quale rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

➤ Di seguito quanto affermato dall'Anac:

- *“A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”*

- Facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria o quella definitiva
- *“In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103”**

Il responsabile del procedimento (art. 31 D.Lgs. 50/2016)

- Il RUP viene nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale
- Il Codice prevede espressamente che la nomina non possa essere rifiutata
 - *“L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”*

➤ La sostituzione del RUP

- L'amministrazione può sostituire il precedente RUP con un altro previa adeguata motivazione

“In ordine alla possibilita' di sostituire il responsabile del procedimento in corso di procedimento, ragioni di organizzazione interna agli uffici, nonche' ragioni di opportunita' in ordine a comportamenti tenuti dal soggetto incaricato, consentono la possibilita' di operare la sostituzione in tutti quei casi in cui l'amministrazione ne ravveda la necessita'” (Autorità Vigilanza Determinazione 10/2001)

- I requisiti del Rup
 - Deve essere dotato di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato
 - Per i lavori e per i servizi tecnici deve essere un tecnico

- Il Rup viene selezionato tra i dipendenti di ruolo
- Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa
 - il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio

- Laddove venga accertata la carenza anche tra il personale in servizio
- E' escluso che possa essere nominato RUP un professionista esterno
 - *“La nomina da parte della stazione appaltante di un libero professionista quale responsabile del procedimento contrasta con quanto stabilito dall'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., i quali stabiliscono che tale figura va nominata nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione» (AVCP, determinazione 24 novembre 2004, n. 175)*

➤ Ovvero un collaboratore coordinato continuativo

“Non è conforme alle disposizioni dell’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., l’affidamento delle funzioni del responsabile del procedimento ad un professionista esterno che intrattiene con l’amministrazione un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; tipologia contrattuale, questa, che non comporta un rapporto di immedesimazione organica con l’ente” (Autorità Vigilanza Deliberazione n. 55 del 31/03/2004; Deliberazione n. 290 del 12/11/2003)

- Parimenti è escluso che possa essere nominato RUP un dipendente di un'altra amministrazione
- *«La nomina quale Responsabile del procedimento (RUP) di un soggetto dipendente da un'Amministrazione diversa dalla stazione appaltante, peraltro limitatamente alla fase della progettazione e soltanto a partire dalla sub-fase della progettazione definitiva ovvero da quella della progettazione esecutiva, non si presenta conforme ai principi di appartenenza del RUP all'organico dell'amministrazione aggiudicatrice e di unicità del responsabile per l'intero procedimento di attuazione dell'intervento, ossia per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, come si rinviene dagli articoli 7, commi 1 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.» (Avcp Deliberazione n. 93 Adunanza del 7.11.2012; AVCP, determinazione 25 maggio 2005, n. 51)*

➤ La conferma del predetto principio viene data dallo stesso D.Lgs. 50/2016

- *Art. 31 comm 6 “Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare*

- Il momento in cui il RUP deve essere nominato
- “Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti ~~nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento,~~ **individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione** un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”

➤ Il Supporto al Rup

- Il Codice prevede espressamente la possibilità di conferire incarichi di supporto al RUP per lo svolgimento della procedura in caso di carenza nel proprio organico
- *“Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa” (art. 31 comma 11)*

➤ Oppure in caso di appalti di particolare complessità

- *“Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara” (art. 31 comma 7)*

- Gli affidamenti di supporto al Rup di importo inferiore a € 40.000 possono essere affidati in via diretta
- Art. 31 comma 8 “.....*gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta **ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)***”

- La costituzione di una struttura stabile a supporto del RUP
- L'art. 31 comma 9 prevede la possibilità per l'amministrazione di costituire una sorta di team di esperti a supporto del RUP
- *“La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento”*

- Obbligo di formazione per i dipendenti in possesso dei requisiti per essere nominati Rup
- *“Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”*

- Ricapitolando

- In via principale il RUP viene nominato tra i dipendenti di ruolo
- In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo il RUP può essere nominato tra quelli in servizio
- In caso di totale assenza di professionalità il RUP deve sempre essere nominato tra i dipendenti di ruolo o in servizio
 - Ma si dovranno affidare i compiti di supporto a soggetti esterni (professionisti, società di professionisti etc.)
 - I soggetti esterni dovranno stipulare apposita polizza assicurativa

➤ Compatibilità tra RUP e Dirigente

- Si ritiene compatibile la funzione di RUP con quella di Dirigente
- Non c'è nessuna norma che sancisca l'incompatibilità tra le due funzioni
- Infatti ciò che legittima la titolarità della funzione di RUP è il possesso dei requisiti tecnico-professionali che la legge all'uopo prescrive

- Secondo L'Autorità la coincidenza dei due ruoli sarebbe inopportuna
- “...L'espletamento delle funzioni proprie del RUP da parte di un soggetto che ricopra il ruolo decisionale più elevato nell'ambito di un'amministrazione appaltante, pur non essendo contemplata dalla legge quadro sui lavori pubblici alcuna ipotesi di incompatibilità specifica, è da ritenere quanto meno inopportuno, atteso che l'art. 7, comma 3, del Regolamento generale disciplina dettagliatamente i rapporti tra RUP e dirigente responsabile della programmazione triennale, al quale spetta anche di esercitare poteri di direttiva e di controllo in relazione alle segnalazioni (dovute dal RUP) riguardanti eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione dell'intervento ovvero le principali fasi di svolgimento del processo attuativo” (Autorità Vigilanza n. 59 del 27.07.2006)

- Compatibilità tra RUP e Presidente della Commissione di gara
- L'art. 77 comma 4 del Codice prevedeva nella sua prima versione che
 - *“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”*
- Parte della giurisprudenza riteneva, al riguardo, che sulla base del nuovo Codice il Rup anche se Presidente della commissione non avrebbe più potuto presiedere la Commissione

- La modifica introdotta dal Decreto correttivo
- Il D.Lgs. 56/2017 ha aggiunto all'art. 77 comma 4 il seguente periodo
 - *“.... La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”*

- Tale modifica sembrerebbe avvalorare l'orientamento sostenuto in precedenza dal Consiglio di Stato
- *“Al fine della sussistenza della incompatibilità ex art. 84 del Codice non è sufficiente la mera predisposizione materiale del capitolato speciale, occorrendo invero non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario, fattispecie che non ricorre nel caso di specie in cui il capitolato tecnico in questione risulta approvato da altro dirigente (che poi ha svolto le funzioni di presidente della commissione di gara)” (Cons. Stato 23/03/2015 n. 1565; T.A.R. Brescia, (Lombardia), sez. II, 03/08/2015, n. 1075)*

➤ La giurisprudenza attuale ritiene che

- *“pur a fronte di un dettato normativo più restrittivo rispetto alla formulazione del previgente art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 la suddetta incompatibilità possa configurarsi soltanto in ragione di una concreta ed effettiva dimostrazione dell'interferenza che il commissario avrebbe avuto nella determinazione del contenuto degli atti di gara” (T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. I, 07/07/2017 n. 660).*

➤ Ciò in quanto

- *"la normativa in materia non va intesa nel senso che disponga un'astratta ed inderogabile incompatibilità tra commissari di gara e ruoli di dirigente/responsabile di servizio e Rup, ma che, al contrario, occorre la "concreta dimostrazione dell'incompatibilità sotto il profilo dell'interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione" (T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. II, 02/11/2017, n. 718; conferma anche TAR Perugia, 02.01.2018 n. 10; T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. III, 31/10/2017 n. 973)*

- Il R.U.P. deve essere indicato nel bando o nell'avviso di gara (art. 31 comma 2)
- *«Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta»*

- La giurisprudenza afferma che l'omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento amministrativo, comporti una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l'illegittimità dell'atto
- *“La mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisce al più una mera irregolarità insuscettibile di determinare l'invalidità del provvedimento, posto che la relativa responsabilità si radica in capo al dirigente dell'ufficio”*
- (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 22/10/2015, n. 4931; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI 09/01/2014 n. 101; T.A.R. Napoli (Campania) sez. IV 26/10/2012 n. 4275)

- La mancata nomina formale del RUP comporta l'automatica assegnazione al dirigente
- *“La mancata nomina del responsabile del procedimento non determina un vuoto procedimentale o l'illegittimità del provvedimento conclusivo, potendosi applicare la norma suppletiva dettata dall'art. 5, l. n. 241 del 1990, secondo la quale il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria relativa al singolo procedimento e, fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, egli è considerato responsabile del procedimento»* (T.A.R. Roma (Lazio) sez. I 06/11/2014 n. 11150; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 26/02/2011, 216)

- Il Rup negli acquisti tramite Centrale di committenza
- Il Rup sarà il soggetto nominato dall'Ente che si avvale della Centrale di committenza
- Detto Rup dovrà svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 31 del Codice
- Art. 31 comma 1 *“Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo”*

➤ L'art. 31 aggiunge al comma 14 che:

- *“Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente”*

➤ Secondo un recente orientamento giurisprudenziale

- *“Nell’ambito della procedura di evidenza pubblica può essere nominato un solo Responsabile Unico del Procedimento. Tale principio vale anche nel caso di appalti indetti dalla Centrale Unica di Committenza. In tale ipotesi, solo nel caso di appalti di particolare difficoltà o di importo rilevante si può ritenere applicabile l’art. 31 co. 14 del D.lgs. n. 50 del 2016. Tale norma consentirebbe, in particolare, la nomina di un secondo RUP solo per specifiche attività per il quale è stato nominato” (TAR Marche, 6 febbraio 2017, n. 108)*

● I compiti del responsabile del procedimento

- Il responsabile del procedimento deve svolgere *“tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti”* (art. 31 comma 3 Codice)
- In linea generale i compiti del RUP si riassumono attività
 - **ACCERTATIVA**
 - **DI VERIFICA**
 - **ISTRUTTORIA**
 - **ORGANIZZATORIA**
 - **DI CARATTERE PROPULSIVO O PREPARATORIO RISPETTO AI MOMENTI DECISIONALI INERENTI ALLA SORTE E ALL'OGGETTO DEL RAPPORTO**

- L'art. 31 comma 4 specifica che, oltre ai compiti previsti da altre disposizioni del codice, il RUP:
- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
 - b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
 - c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

- I poteri del RUP in sede di approvazione degli atti di gara

- Al RUP (se dirigente) compete l'approvazione degli atti di gara
- Egli infatti può procedere alla verifica degli atti di gara con ciò esercitando un proprio autonomo potere senza alcuna necessità di rimessione degli atti alla Commissione medesima

- Il RUP non può, tuttavia, procedere ad una rivalutazione delle offerte
- Al RUP è vietato procedere ad una nuova valutazione delle offerte, modificare o comunque correggere le operazioni compiute dalla Commissione
- In caso di dissenso, dovrà adottare un provvedimento di mancata approvazione dei verbali di gara, con rinvio degli atti alla Commissione per le necessarie correzioni, modifiche o integrazioni.

➤ La giurisprudenza al riguardo afferma che

- *«Al Responsabile del procedimento in fase di approvazione non è consentito procedere ad una nuova valutazione delle offerte e modificare o comunque correggere le operazioni compiute dalla Commissione, in quanto in tal modo finirebbe per dare vita ad una duplicazione dell'attività di valutazione delle offerte che risulterebbe così affidata ad organi diversi, a discapito dell'attività di approvazione vera e propria che da quella puramente correttiva... potendo, in caso di dissenso, al più adottare un provvedimento di mancata approvazione dei verbali di gara, con rinvio degli atti alla Commissione per le necessarie correzioni, modifiche o integrazioni» (T.A.R. sez. I Pescara , Abruzzo 03/08/2012 n. 372;*

- L'approvazione degli atti dovrebbe essere effettuata dal RUP – Dirigente
- Si veda ad esempio la seguente giurisprudenza
 - *«Nel quadro dell'ordinamento delle autonomie locali, in base all'art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, la responsabilità delle procedure di appalto ed il correlato potere di approvazione, per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, rientra nella funzione di gestione amministrativa rimessa ai dirigenti comunali, e ciò anche a prescindere dalla osservazione che nella specie il presidente di gara coincide con il responsabile del procedimento che ha proposto e controfirmato la determina dirigenziale» (T.A.R. sez. I Napoli , Campania 05/11/2010 n. 23122)*

➤ O ancora

- *«Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, come non vi è incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, analogamente deve ritenersi nel caso in cui al dirigente di un ente locale, che ha svolto le funzioni di presidente del seggio e di responsabile del procedimento, sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara, atteso che detta approvazione non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale» (Consiglio di Stato sez. V 22/06/2010 n. 3890)*

- Ed anche
- *«Stante il fatto che l'aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto ricadono nella competenza esclusiva dell'Amministrazione appaltante, è quest'ultima competente all'adozione dei provvedimenti di ritiro degli atti ritenuti invalidi, senza che al riguardo possa configurarsi una riserva di competenza della Commissione di gara, la quale, con la rimessione dei verbali, ha esaurito la propria funzione, ristretta alle operazioni di supporto tecnico nella scelta dell'appaltatore. Sicché ben può essere adottato il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria dal dirigente comunale» (T.A.R. Bari (Puglia) sez. I 04/11/2010 n. 3860)*

➤ Il Rup può procedere all'esclusione del concorrente

- *“Trattasi di una competenza residuale che comprende anche l'esclusione delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici.....”*

SEGUE.....

- *“....Tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida formulate dall’Autorità Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è chiamato a controllare la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Poiché nella vicenda in esame l’esclusione dell’offerta delle ricorrenti dalla procedura di gara è stata disposta a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne discende che quest’ultimo era legittimato ad adottare la contestata esclusione”*
- (TAR Lazio – Roma, Sez. III-quater, con la sentenza n. 4951 del 27 aprile 2017)

- Rinvio a provvedimenti dell'Anac per maggiori dettagli sulla disciplina dell'ufficio del RUP
- Ai sensi dell'art. 31 comma 5
 - *“L'ANAC ~~con proprio atto~~ **con proprie Linee guida** da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, **sui presupposti e sulle modalità di nomina,** nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. ~~Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.~~ **Con le medesime Linee guida sono determinati, altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.** -Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8”*
 - Art. 216 comma 8: si applicano gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010

● Linee Guida ANAC N. 3

NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI"

APPROVATE CON DELIBERAZIONE 1096 DEL 26.10.2016

Aggornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11
ottobre 2017

Secondo il Consiglio di Stato (parere n. 01767/2016 del 02/08/2016) queste
Linee guida sono VINCOLANTI nella parte in cui danno attuazione all'art. 31
comma 5 del Codice (Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi
di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o
dell'esecuzione)

- La disciplina del RUP si applica
 - a lavori, servizi, forniture e concessioni
 - Alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e negoziazione delle centrali di committenza
 - Ai settori speciali

➤ Il RUP viene nominato

- per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
- per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione
- con atto formale **del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa**

➤ Il RUP viene nominato

- **tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive**
- **in mancanza, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.**

- Ulteriori requisiti del RUP

- Il RUP è un pubblico ufficiale

- Le funzioni di RUP non possono essere svolte

- da personale in conflitto di interesse ex art. 42 del Codice

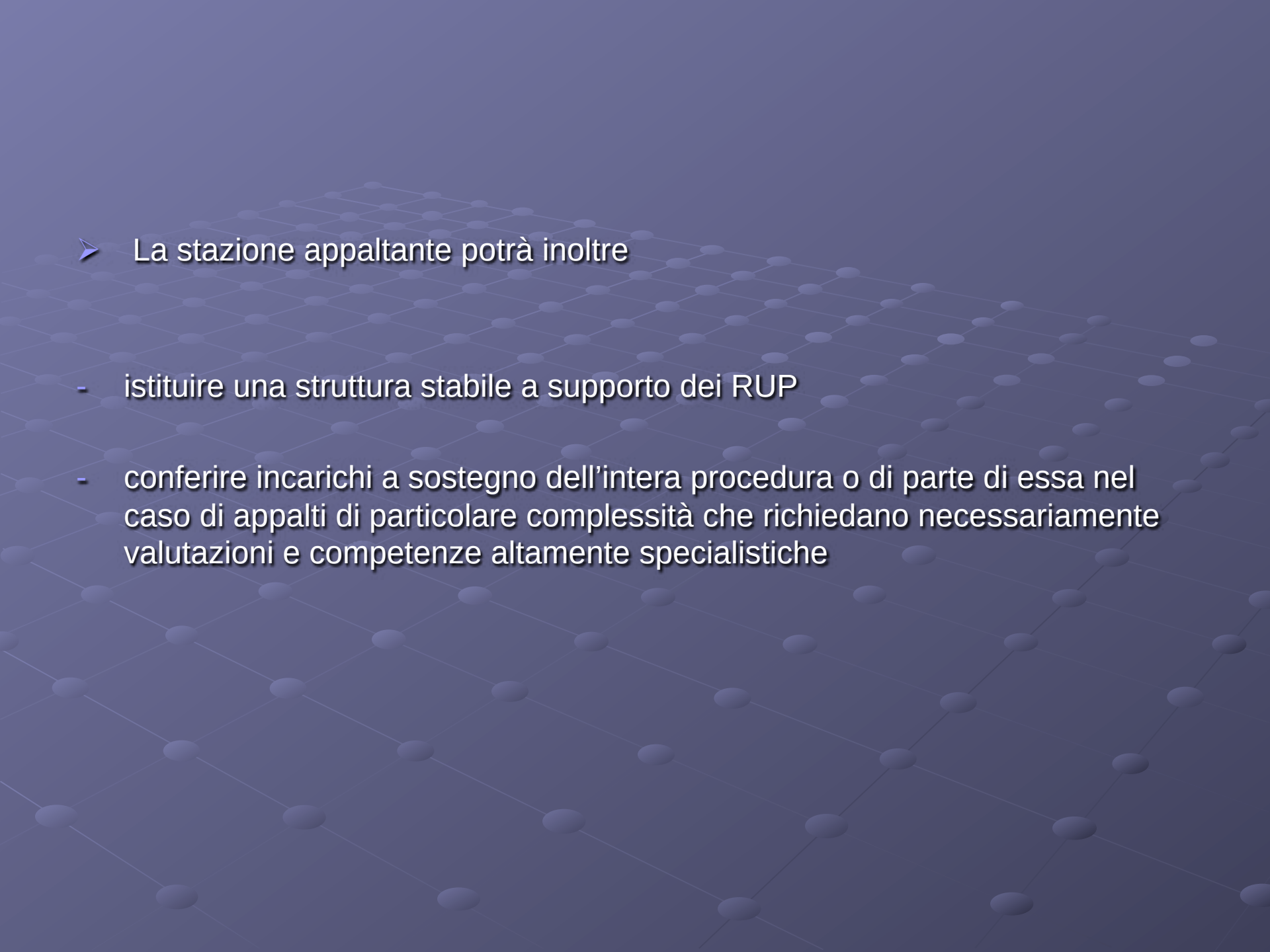
- da soggetti condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati indicati nell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001

-

- Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto
 - del d.p.r. n. 62/2013
 - del Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice
 - delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione

- Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere
- Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria
 - nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura: si applica l'art. 31, comma 6, del codice
 - negli altri casi: la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti

- *Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti*
- *la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP*
- *in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.*

- 
- La stazione appaltante potrà inoltre
 - istituire una struttura stabile a supporto dei RUP
 - conferire incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche

- Ulteriori requisiti di professionalità del RUP negli appalti e concessioni di lavori
- Per gli appalti di lavori e per i servizi di ingegneria Il RUP deve essere
 - un tecnico
 - abilitato all'esercizio della professione
 - quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale.

➤ Il RUP deve essere in possesso

1. di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento
2. deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento

➤ L'esperienza professionale può essere dimostrata alternativamente:

- a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati;

➤ Nello specifico:

- a) Per gli appalti e le concessioni di lavori importo inferiore a **€ 150.000**
- ***“il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle **costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti**) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. **In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 11, del codice.”*****

- b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 di euro e inferiori a 1.000.000 di euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di
 - 1) “ diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori”

- 2) ***“laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori”***

- 3) ***“laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori”***

- c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:
 - 1) ***laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;***
 - 2) ***laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.***

- 3) Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni **nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione** di appalti e concessioni di lavori

- d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP
 - *“deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale **nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori**”*

- Per i lavori di particolare complessità, a prescindere dall'importo del contratto
 - il RUP deve possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), **adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.**
- Per lavori di particolare complessità si intendono tutti quei lavori: 1) ad elevato contenuto tecnologico; 2) di significativa innovatività; 3) da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche); 4) aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo
- Tale obbligo sussisterà soltanto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ex art. 38 del Codice

- Le stazioni appaltanti, a tal fine e nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui all'art. 31, comma 9, del codice
 - *“organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici”*

● 2. Principali compiti del RUP

- I compiti fondamentali del RUP sono specificati all'art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento
- Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto
- Per espressa previsione dell'art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

- Trai vari compiti indicati nelle Linee Guida si segnalano i seguenti
- **Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, qualora già nominato**
 - **formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice**
- **Nella fase di programmazione, il RUP, qualora già nominato formula proposte e fornisce dati e informazioni utili**
 - al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali
 - la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell'avviso di preinformazione

- nelle fasi di affidamento elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo
- nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni
- in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo
- nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

- Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP

- Il controllo della documentazione amministrativa viene svolto

- dal RUP
- da un seggio di gara istituito ad hoc
- da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato

- In tutti i casi il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate

- Possibile verifica della documentazione amministrativa anche da parte della Commissione di gara (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo)
- L'Anac ritiene che qualora la Commissione di gara sia formata da dipendenti interni (circostanza ipotizzabile nel periodo transitorio) essa potrà effettuare la verifica della documentazione amministrativa
- *“La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni, come previsto – ad esempio - per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima. In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”* (Comunicato del Presidente Anac del 14.12.2016 “Indicazioni interpretative sulle Linee Guida n. 3)

- Valutazione delle offerte anormalmente basse

- In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso la congruità delle offerte può essere esaminata
 - Dal RUP
 - Dal RUP e dalla struttura stabile di supporto di cui si avvale il RUP
 - Dal RUP e da una commissione nominata ad hoc
- Nel bando di gara l'amministrazione dovrà stabilire come operare scegliendo una delle opzioni sopra indicate

- In caso di aggiudicazione con il criterio del rapporto qualità/prezzo la congruità delle offerte viene esaminata
- Dal RUP con l'**eventuale** supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice

- Nella fase dell'esecuzione il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori
 - sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati
 - assicura che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
 - garantisce il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni

➤ Nello specifico

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
- b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

- c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- d) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

- e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
- f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori

- g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- h) accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;

- i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
- j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;

- k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;
- l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

- m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del Codice;
- o) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;

- q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 208, comma 3 del Codice;
- r) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall'art. 113 bis del codice e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;

- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori
- v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice;

- w) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare
 - 1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
 - 2. la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;
 - 3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;

- x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'A.N.AC;
- y) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 213, comma 3, del Codice.

- Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi
- Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:
 - a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
 - b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

- Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare.
- Le stazioni appaltanti devono inserire, nei piani per la formazione
 - specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici

➤ Nello specifico:

- a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice **il RUP è in possesso, alternativamente, di:**
 - ***1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;***

- 2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
- 3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

- b) Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice
- *“il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito **delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione** di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito **delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione** di appalti e concessioni di servizi e forniture”*

- Per appalti che rivestono particolare complessità o richiedono specifiche competenze tecniche
 - è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento
- Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi **connotati da particolari caratteristiche tecniche** (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici)
 - la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell'abilitazione all'esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

- A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice
- Per i servizi, le forniture e le concessioni di particolare complessità, a prescindere dall'importo del contratto
 - il RUP deve possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera b) **anche adeguata formazione in materia di Project Management**

- I compiti del RUP per i servizi, le forniture e le concessioni di servizi
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:
 - a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni **nelle seguenti fasi**:
 - 1. predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. a) Codice;
 - 2. procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
 - 3. monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
 - 4. esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

- b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al punto 9.1;
- c) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all'articolo 31, comma 3, del codice:
 - 1. predispone o coordina la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
 - 2. coordina o cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;

- d) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) svolge o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa nel rispetto di quanto indicato al punto 5.2;
- f) svolge la verifica di congruità delle offerte nel rispetto di quanto indicato al punto 5.3;

- g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- h) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;

- i) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- j) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
- k) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

- l) trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
 - 1. copia degli atti di gara;
 - 2. copia del contratto;
 - 3. documenti contabili;
 - 4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
 - 5. certificati delle eventuali prove effettuate;
- m) rilascia l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell'esecuzione qualora nominato;
- n) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

- Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse
- Anche ai servizi e forniture si applicano le stesse disposizioni previste per i lavori pubblici

- Importo massimo e tipologia di lavori, per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori

- Il RUP può svolgere contestualmente le funzioni di progettista o di direttore dei lavori a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti
- titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
 - esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
 - specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare in relazione alla tipologia dell'intervento.

- Tali funzioni non possono coincidere
 - nel caso di lavori complessi` o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo oltre che tecnologico
 - nel caso di progetti integrali
 - In caso di interventi di importo superiore a 1.500.000 euro

- Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice d) (per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9; 7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo)
- L'Anac precisa che
 - ***“Restano fermi il disposto dell'art. 26, comma 7, del codice, e l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione”***

- Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista e con il direttore dell'esecuzione del contratto.
- Il RUP svolge, nel limite delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto
- Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:
 - a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico
 - c) di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze

- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità
- e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento

- Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati
- L'Autorità prevede che la nomina del RUP avvenga in maniera diversa in ragione della modalità di aggregazione/centralizzazione
 - 1) Nei casi di acquisti aggregati
- le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori nominano per ciascun acquisto un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione.

- Il responsabile del procedimento individuato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizioni con particolare riferimento alle attività di:
- programmazione dei fabbisogni;
 - progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
 - esecuzione contrattuale;
 - verifica della conformità delle prestazioni.

● L'Anac precisa che

- ***“I requisiti del RUP individuato dalla stazione appaltante sono fissati ai sensi della parte II***
- ***La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate”.***

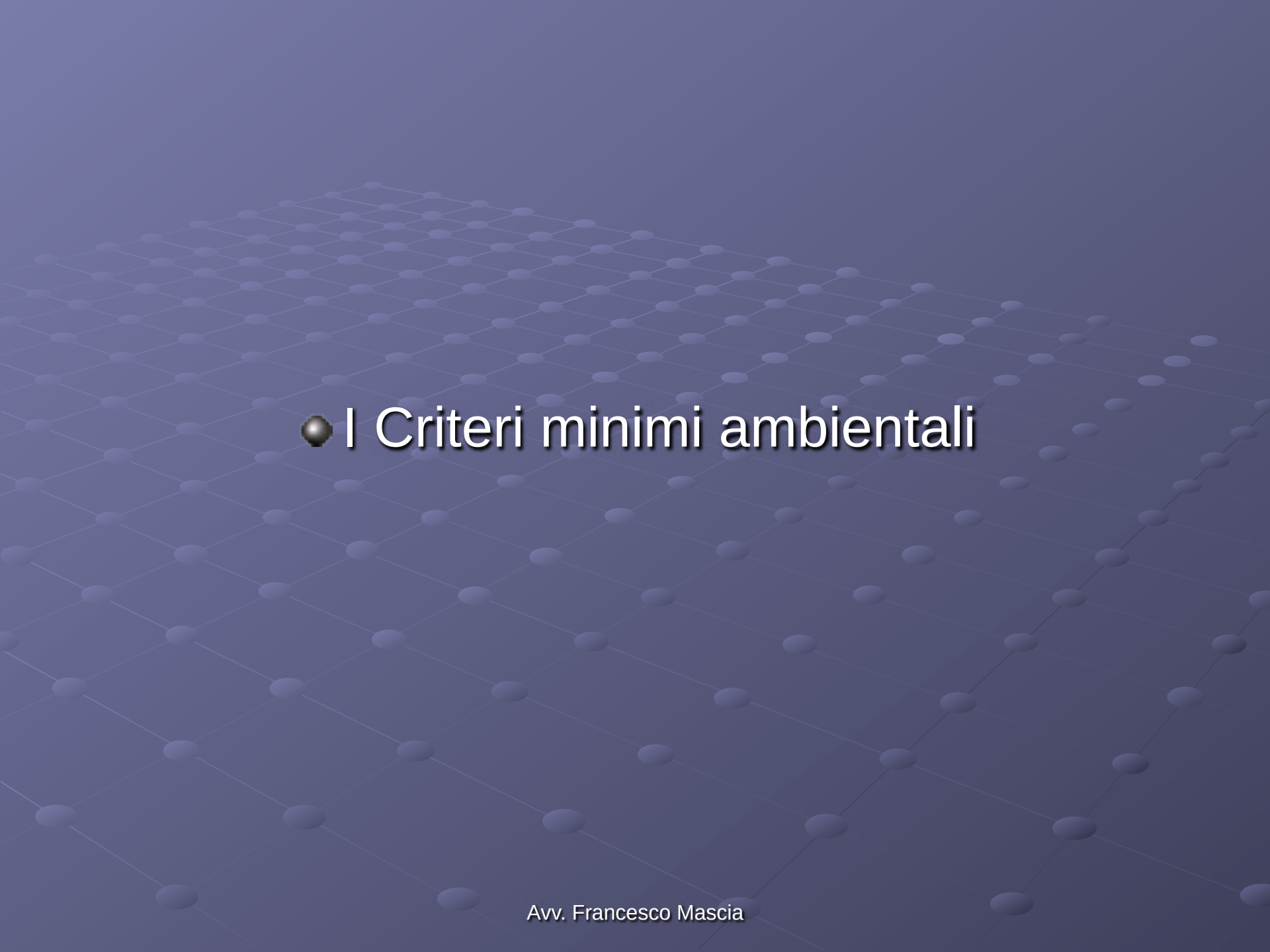
➤ Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

- programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
- progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
- affidamento;
- esecuzione per quanto di competenza.

- 2) nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi
 - I comuni nominano il RUP per le fasi di competenza
 - Lo stesso RUP è, di regola, designato come RUP della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti

- 3) in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto
 - “il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi”

- 4) caso in cui due o più stazioni appaltanti decidano di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione
- “esse provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quando previsto dall'art. 37, comma 10 del Codice”

The background of the slide features a 3D perspective of a diamond crystal lattice. It consists of a grid of interconnected lines forming a rhombohedral pattern, with small, shaded spheres at each intersection point, creating a sense of depth and geometric structure.

● I Criteri minimi ambientali

➤ Nozione:

- I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto
 - La loro funzione è quella di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato
- Il Legislatore prevede l'obbligo di tenere conto dei predetti CAM nella predisposizione del Capitolato speciale

- Ai sensi dell'art. 34 comma 1 del Codice le stazioni appaltanti procedono all'inserimento
 - *“nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144”*

➤ Ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Codice

- *“I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#).....”*

➤ Ai sensi dell'art. 34 comma 3 del Codice

- *“L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”*

- L'obbligo del rispetto dei criteri minimi ambientali è stato introdotto anche per gli affidamenti ex art. 36 D.Lgs. 50/2016
- *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34”*

- L'utilizzo dei criteri minimi ambientali in caso di offerta economicamente più vantaggiosa
- L'amministrazione ha la facoltà (non l'obbligo) di attribuire un punteggio in caso di offerte in possesso di requisiti superiori ai CAM

➤ Le Linee Guida n. 2 stabiliscono al riguardo che:

- *“I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo)”*

- Né il Bando Tipo n. 1 (appalti servizi e forniture sopra soglia) né il Bando Tipo n. 2 (servizi di pulizia) richiedono perentoriamente il rispetto dei requisiti ambientali tra i criteri di valutazione

- Il Bando Tipo n. 1
 - Impone che il Capitolato richiami i CAM (*“In caso siano definiti, con apposito d.m., criteri ambientali minimi relativi all’oggetto dell’appalto] Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al”*)

- Riguardo ai criteri di valutazione afferma genericamente che
- *“La stazione appaltante stabilisce i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo quanto previsto all’articolo 95, comma 6 del Codice. In particolare, individua l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali di cui all’art. 34 del Codice, o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Se la ponderazione dei criteri non è possibile per ragioni oggettive, indicare l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Tra i criteri individuati dalla stazione appaltante possono essere previsti i criteri premiali di cui all’articolo 95, comma 13 del Codice indicando i relativi punteggi”*

➤ Il Bando Tipo n. 2

- Impone che il Capitolato richiami i CAM
- *“Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”*

➤ O ancora

- *“Le stazioni appaltanti sono tenute, ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, ad introdurre nel Progetto del servizio di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del Codice (in particolare nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello schema di contratto) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel d.m. 24 maggio 2012 e s.m.i., recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” oppure, nel caso di bandi per l’affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie, nel d.m. 18 ottobre 2016 recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”.*

- Riguardo ai criteri di valutazione afferma che
- *“Ove previsti criteri premiali volti a valorizzare il minore impatto sull’ambiente, ai sensi dell’art. 95, comma 13 del Codice, inserire il seguente elemento.....”*
- *“La stazione appaltante stabilisce i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo quanto previsto all’articolo 95, comma 6 del Codice. In particolare, individua l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali di cui all’art. 34 del Codice, o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Se la ponderazione dei criteri non è possibile per ragioni oggettive, indicare l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Tra i criteri individuati dalla stazione appaltante possono essere previsti i criteri premiali di cui all’articolo 95, comma 13 del Codice indicando i relativi punteggi”*

➤ I CAM in vigore sono i seguenti:

- ARREDI PER INTERNI: Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
- ARREDO URBANO: Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)
- AUSILI PER L'INCONTINENZA: Forniture di ausili per l'incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)
- CARTA: Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)

- **CARTUCCE PER STAMPANTI:** Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
- **APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UFFICIO:** Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio) (approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
- **EDILIZIA:** Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)

- **ILLUMINAZIONE PUBBLICA:** Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)
- **ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI:** Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)
- **PULIZIA PER EDIFICI:** Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)

- RIFIUTI URBANI: Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
- RISTORAZIONE COLLETTIVA: Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
- SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE: Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)
- TESSILI: Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

- VEICOLI: Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)
- VERDE PUBBLICO: Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)

- I CAM relativi all’Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)
- Il decreto 11 gennaio 2017 fornisce i criteri ambientali minimi e alcune indicazioni di carattere generale, sull’affidamento di servizi di progettazione e sui lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di edifici
- Le stazioni appaltanti devono tener presente tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel documento per il 100% del valore a base d’asta.
- Il documento è da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

➤ I servizi di progettazione

- Il progettista deve garantire, laddove possibile, il recupero di edifici esistenti, il riutilizzo di aree dismesse, la localizzazione dell'opera in aree già urbanizzate/degradatae/ impermeabilizzate, invece di realizzare una nuova costruzione
 - Un punteggio premiante è attribuito alla proposta di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (ISO/IEC 17024).
- Le imprese devono possedere la registrazione EMAS oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

- Il progetto deve garantire risparmio idrico, illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili
- Inoltre, deve essere garantito l'inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli.

- Allo scopo di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, il progetto deve prevedere:
 - l'uso di materiali composti da materie prime rinnovabili
 - una distanza minima per l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione
 - il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'edificio

- In caso di nuove costruzioni, l'APE (attestato prestazione energetica) deve essere almeno di classe A3
- Laddove la realizzazione dei lavori è affidata separatamente dalla progettazione, nel bando di gara o nei documenti di affidamento, devono essere previste varianti solo migliorative rispetto al progetto originale dell'affidamento.
- Il progetto deve essere corredato dal piano di manutenzione dell'opera e di "fine vita"
- Il piano di manutenzione prevede la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali; il piano deve anche prevedere un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria interna all'edificio.

- I progetti degli interventi di nuova costruzione, devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell'opera a fine vita per il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati
- Nel piano inerente la fase di “fine vita” dell'edificio è presente l'elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati.

- Requisiti e caratteristiche dei materiali
- Per quanto riguarda i materiali, si richiedono i seguenti requisiti:
 - l'uso di materiali di materia recuperata o riciclata deve essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati
 - non si possono usare sostanze dannose per l'ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale
 - i componenti edilizi devono essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita
 - almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici deve essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi)

➤ Oli lubrificanti

- L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.

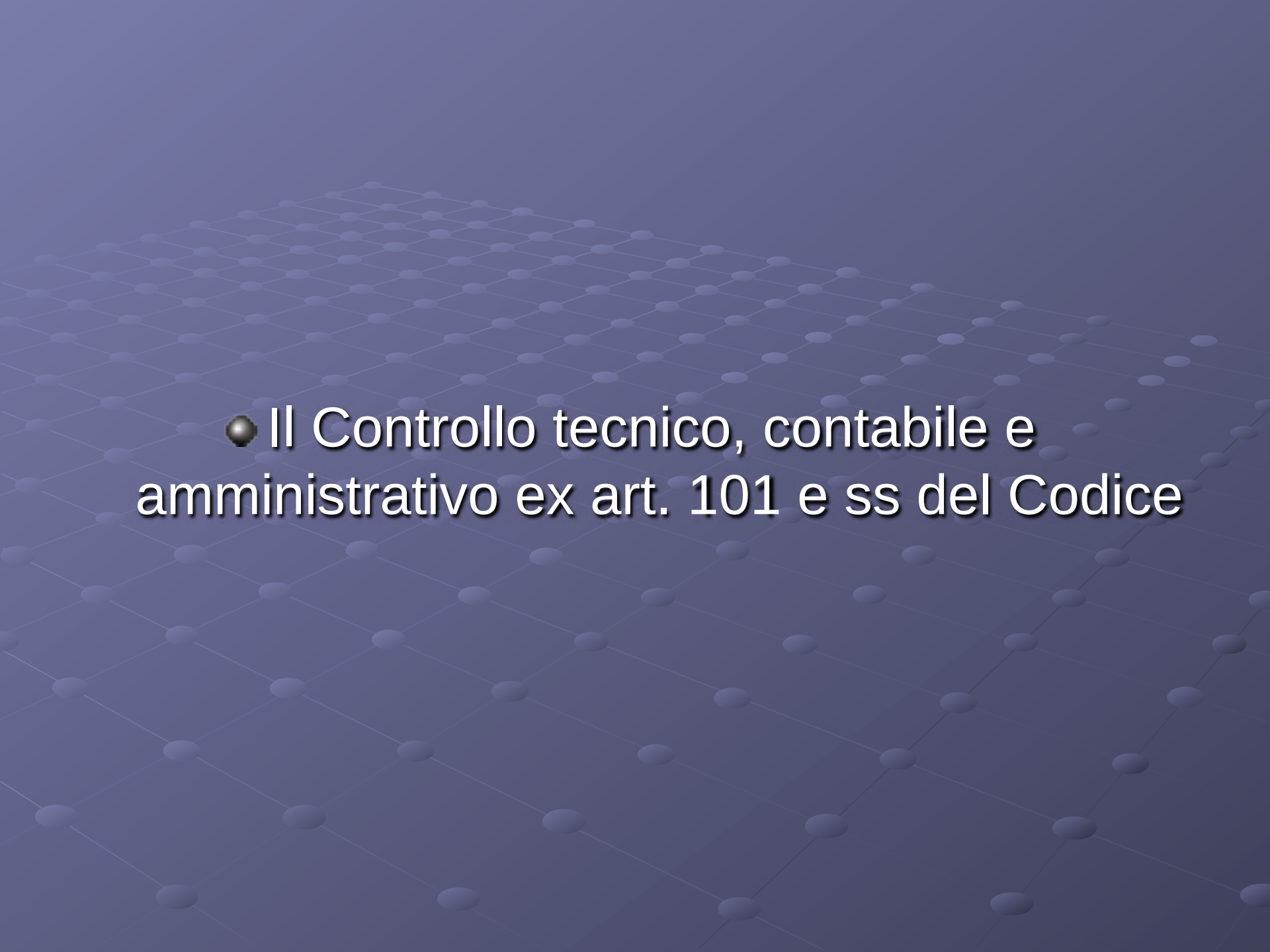
Le nuove soglie comunitarie

- La Commissione europea ha determinato i nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2018, delle soglie per l'applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni.
- I nuovi importi sono stabiliti dai Regolamenti delegati (UE) nn. 2364, 2365, 2366 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017
- Detti regolamenti, in vigore dal 1° gennaio 2018, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, dunque non necessitano di alcuna procedura di recepimento. Le nuove soglie sostituiscono integralmente quelle vigenti in precedenza.

- L'Art. 35 del Codice (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) prevede quindi le seguenti soglie di rilevanza comunitaria sono:
- a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

- c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

- 2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
- a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;
 - b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.



● Il Controllo tecnico, contabile e amministrativo ex art. 101 e ss del Codice

- Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del Codice
- La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
- Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione
 - si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori
 - del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
 - nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità
 - accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il responsabile del procedimento nella fase esecutiva (Lavori)

- Le Linee Guida Anac n. 3 (in attuazione dell' art. 31 del Codice) stabiliscono che il R.U.P.
 - a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
 - b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

- c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- d) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

- f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

- h) accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
- i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;

- J) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;

- K) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;
- approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

- m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del Codice;
- o) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e **indica** il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

- p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e **viene** sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 208, comma 3 del Codice;
- r) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i **termini previsti dall'art. 113 bis del codice** e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;
- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. **113-bis, comma 3**, del codice;

- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
- v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice;

- w) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare.....

- x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'A.N.AC;
- y) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 213, comma 3, del Codice.

- L' intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell' esecutore e del subappaltatore (art. 30 comma 5 del Codice)
- *“In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”*

➤ Ministero del Lavoro Circolare n. 3/2012

- La Circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti pubbliche nel caso di debiti contributivi, nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, risultanti dal DURC, da parte delle imprese esecutrici (anche in caso di subappalto)

➤ Il pagamento diretto delle retribuzioni dei lavoratori (art. 30 comma 6 del Codice)

- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore
- il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi 15 giorni
- Decorso il termine senza alcuna contestazione o motivazione da parte dell'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate *«detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105»*

➤ In caso di formale contestazione

- L' amministrazione non potrà effettuare il pagamento diretto ed il RUP provvederà all' inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art. 105 comma 11)

- Il RUP avvisa l'Anac qualora la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo pena la sanzione da € 50,00 a € 200,00 per ogni giorno di ritardo
- *“Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo” (Art. 107 comma 4)*

● Sottoscrizione documenti contabili

- Le pagine del Registro di contabilità devono essere sottoscritte dal RUP e dall'esecutore (art. 188 D.P.R. 207/2010)
- Il RUP firma, inoltre, il frontespizio del giornale dei lavori, dei libretti delle misure nonché le relazioni di cui all'articolo 202, commi 1 e 2 D.P.R. 207/2010 (art. 214 D.P.R. 207/2010)

● **Lavori di somma urgenza (art. 163 D.Lgs. 50/2016)**

- Il RUP (o il tecnico che si reca prima sul luogo) può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 163, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità
- Il RUP (o il tecnico) compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori

● Il responsabile del procedimento nella fase
esecutiva (Servizi e forniture)

- Le Linee Guida Anac n. 3 (in attuazione dell' art. 31 del Codice) stabiliscono che il R.U.P
- g) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

- h) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- i) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- j) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
- k) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

➤ l) trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:

- 1. copia degli atti di gara;
- 2. copia del contratto;
- 3. documenti contabili;
- 4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
- 5. certificati delle eventuali prove effettuate;

- m) rilascia l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell'esecuzione qualora nominato;
- n) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.



● Il Direttore dei lavori

➤ Ai sensi dell'art. 101 del Codice:

- Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto
- Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

- Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti

- Ai sensi dell'art. 102 del Codice il Direttore dell'esecuzione è quel soggetto che coadiuva il RUP al fine di dirigere e controllare la regolare esecuzione dell'appalto
- *“Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture”*

➤ La nomina del Direttore dei lavori

- Viene nominato dalla stazione appaltante su proposta del Rup
- La nomina deve effettuarsi prima dell'avvio delle procedure di gara (per i lavori) (art. 101 comma 2 del Codice)

- Ai sensi dell'art. 111 comma 1
- Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata
 - ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
 - al progettista incaricato;
 - ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

- L'art. 101 stabilisce inoltre al direttore dei lavori facciano carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

● I compiti del Direttore dei lavori

Gli ordini di servizio

- Al Direttore dei lavori spetta l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto
- La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Rup, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire mediante **PEC**.

➤ La redazione del processo verbale di accertamento di fatti

- Ad esempio (il verbale di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori)

➤ La redazione delle relazioni per il Rup

- Ad esempio (la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, le relazioni riservate redatte a seguito dell'iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell'appaltatore, di cui al combinato disposto dell'art. 205, comma 3 e dell'art. 206 del Codice)

➤ Il rilascio dei certificati

➤ Il Direttore dei lavori è tenuto al rilascio del

- certificato di ultimazione lavori
- certificato di regolare esecuzione

➤ Attestazione stato luoghi

(previsto nella relazione Anac inviata al Ministero per l'adozione delle Linee Guida)

➤ L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il Direttore dei Lavori fornisca al Rup l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

● Consegna dei lavori (art. 32 D.Lgs. 50/2016)

- Il Direttore dei lavori consegna i lavori (anche in via d'urgenza) su autorizzazione del RUP
- Il Direttore dei lavori redige il verbale di consegna

- Sospensione dei lavori (art. 107 D.L.gs 50/2016)

- Il Direttore dei lavori:

- ordina la sospensione dei lavori indicando le ragioni e l'imputabilità
- Redige il verbale di sospensione
- Redige il verbale di ripresa dei lavori

● Varianti (art. 106 D.Lgs. 50/2016)

➤ Il Direttore dei lavori

- Fornisce al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate dall'art. 106.
- Propone al Rup le modifiche, le varianti e relative perizie suppletiva o di variante

➤ In caso di risoluzione del contratto

- Svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice;
- Cura – su richiesta del Rup - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna

- Nell'ambito delle riserve e dell'accordo bonario
- Redige apposite deduzioni nel registro di contabilità a seguito di iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore
- Dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell'art. 205, comma 1, del Codice e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata

- Documenti contabili (art. 181 ss. D.P.R. 207/2010)

- Il Direttore dei lavori::

- Sottoscrive i libretti delle misure
- Sottoscrive il registro di contabilità
- Sottoscrive e redige gli stati d'avanzamento dei lavori

- Sottoscrive e redige il certificato di ultimazione lavori
 - Sottoscrive e compila il conto finale
 - Sottoscrive e redige la relazione sul conto finale
- Svolge, infine, diversi compiti in sede di collaudo e certificato di regolare esecuzione ai sensi degli artt. 215 ss. del D.P.R. 207/2010

➤ In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

● La contabilità ed i pagamenti

- La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dagli artt. 178 ss del D.P.R. 2017/2010 (periodo transitorio)

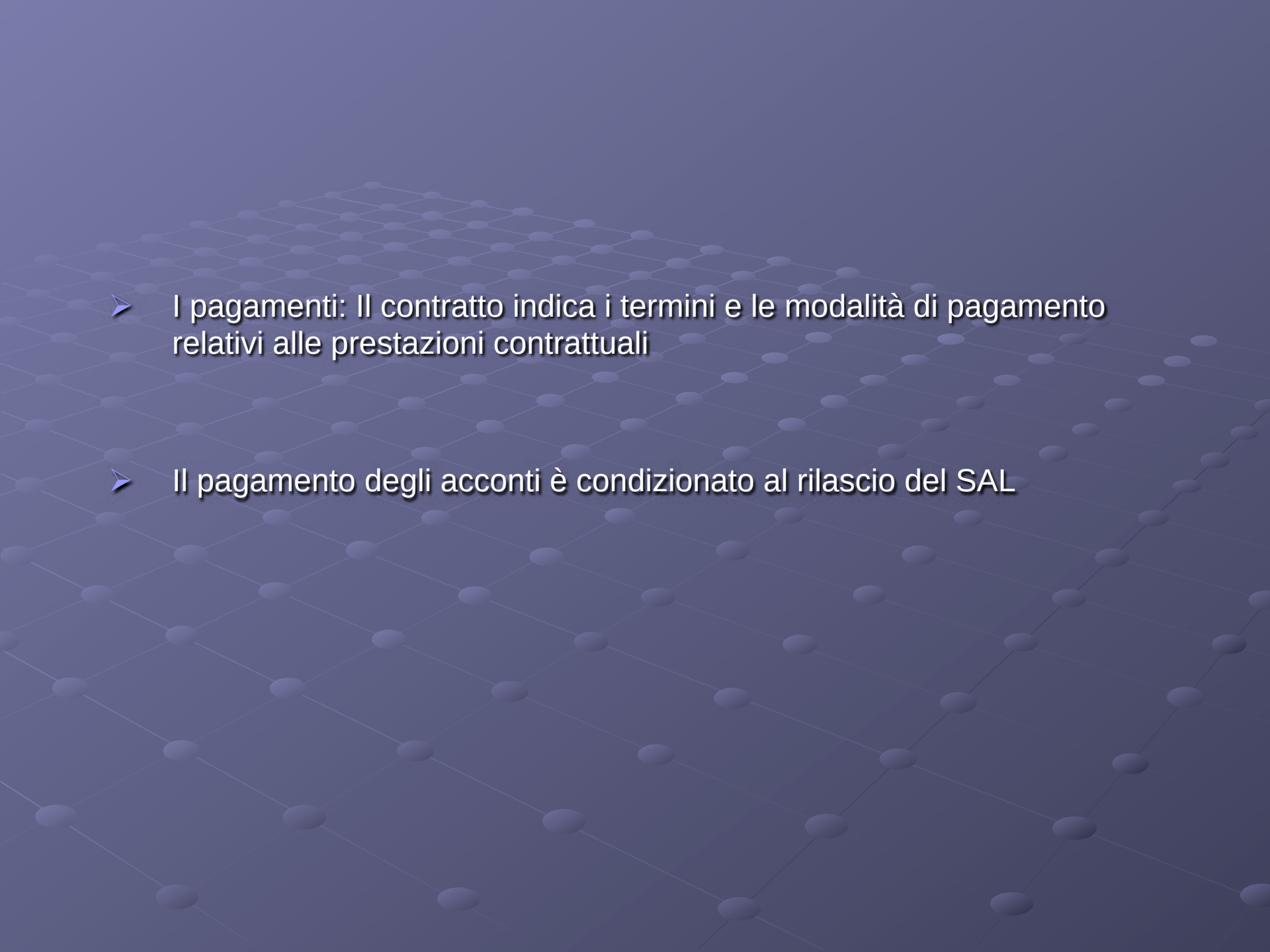
➤ Ai sensi dell'art. 181 del D.P.R. 2017/2010 i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

➤ Il Direttore dei Lavori:

- effettua il **controllo della spesa** legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa
- provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa

- Il Direttore dei Lavori provvede inoltre all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
 - a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del Rup;
 - b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
 - c) promuovere senza ritardo al Rup gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

- 
- I pagamenti: Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali
 - Il pagamento degli acconti è condizionato al rilascio del SAL

- Sui pagamenti viene effettuata inoltre la trattenuta dello 0,50% che verrà svincolata a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo
- Così dispone l'art. 30 comma 5 bis D.Lgs. 50/2016
 - *«5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva »*

- I termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali devono essere conformi alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002
- Il D.Lgs. 231/2002 è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 (attuazione Direttiva comunitario ritardo pagamenti)

- Il D.Lgs. 231/2002 si applica ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo
- La sua applicazione nell'ambito dei lavori pubblici non era pacifica

- Dopo iniziali tentennamenti è stato ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile anche ai lavori pubblici
- Sul punto è intervenuta una Circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico secondo cui:
 - *«la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011/UE si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013»* (Ministero Sviluppo Economico Circolare del 23.01.2013)

➤ I pagamenti devono essere effettuati entro

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

➤ E' possibile tuttavia che le parti concordino un termine più lungo a condizione che

- La pattuizione sia espressa e provata per iscritto
- Il termine maggiore sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione
- Il termine superiore non sia superiore a sessanta giorni

- In caso di violazione dei predetti termini il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto
- Ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. 231/2002
 - *«Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento»*

➤ Ai sensi dell' art. 4 comma 6 D.Lgs. 231/2002

- La procedura diretta ad accertare la conformita' della merce o dei servizi al contratto non puo' avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio
- Tale termine può essere diverso su accordo delle parti «*purche' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore*»
- L'accordo deve essere provato per iscritto.

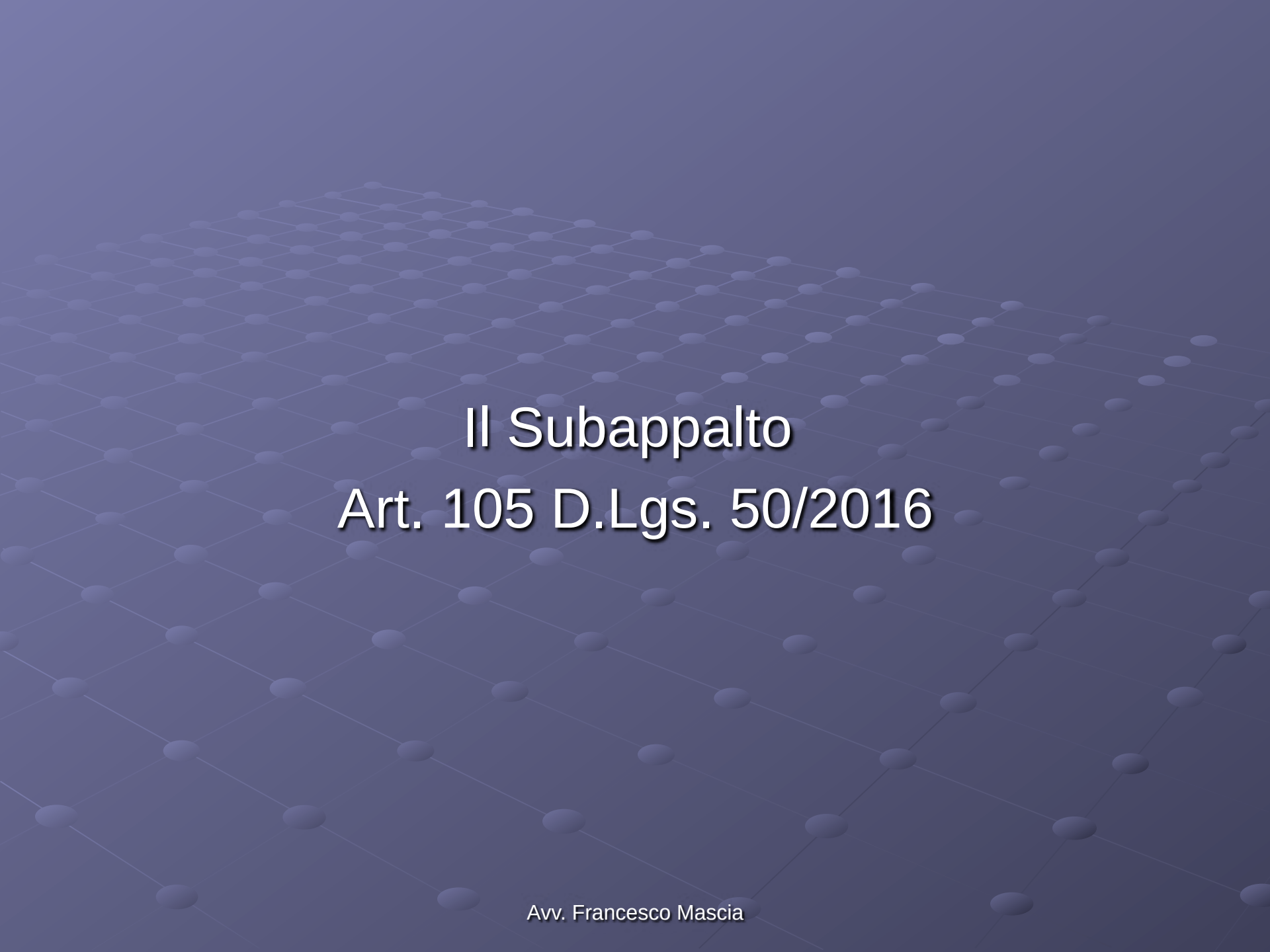
- Non è prevista tuttavia alcuna sanzione specifica in caso di violazione del termine previsto per la verifica
- Si ritiene possa applicarsi l' art. 1224 c.c.
 - *«Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno....»*
- Ciò in applicazione dell' art. 11 comma 2 D.Lgs. 231/2002 secondo il quale *«Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore»*

- Termine per l'emissione dei certificati di pagamento
- Ai sensi dell'art. 113 bis
 - Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

➤ Ai sensi dell'art.111 del Codice

➤ Con un futuro Decreto ministeriale

- “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione”



Il Subappalto

Art. 105 D.Lgs. 50/2016

● Nozione

- Il subappalto è il contratto con cui l'appaltatore, con il consenso del committente, affida ad un terzo l'esecuzione (parziale o totale) dell'opera o del servizio che egli si è impegnato a compiere in forza di un precedente contratto di appalto, ferma restando la responsabilità dell'originario appaltatore nei confronti del committente
- In materia di appalti pubblici, il subappalto
 - È stato precedentemente disciplinato dall'art. 18 L. 55/1990 e poi dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006
 - Attualmente è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 riguardante unitariamente gli appalti di lavori, servizi e forniture sia sopra soglia che sotto soglia comunitaria

● La natura giuridica

- Il contratto di subappalto si configura quale negozio bilaterale, sinallagmatico e meramente obbligatorio
- Rientra nella categoria generale dei subcontratti ossia quei negozi giuridici che hanno un rapporto ed uno stretto legame con il contratto base

➤ Il subcontratto avrà pertanto

- la stessa causa di quello originario
- La comunanza di una delle parti del contratto base seppure a ruoli rovesciati
- Un rapporto di accessorietà a senso unico (il contratto principale può produrre i suoi effetti sul subcontratto e non viceversa)
- Un rapporto di derivazione rispetto al contratto originario

● Il subappalto negli appalti pubblici

➤ Anche il subappalto previsto per gli appalti pubblici

- È un contratto derivato
- È strutturalmente distinto dal contratto principale
- Viene stipulato da soggetti entrambi privati

L' art. 105 comma 2 del Codice indica gli elementi qualificanti il subappalto

- Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
- Specifica inoltre che
 - “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”

- Non configurano invece subappalto:
- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

- Limiti e condizioni
- Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

- Il subappalto in ogni caso non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto (comma 2).
- *“Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”*
- Ai sensi del comma 5: *“Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”*

- Il limite del 30% per il subappalto è stato dichiarato dalla Corte di Giustizia non conforme al diritto comunitario
- Dapprima con sentenza sez. III, 14 luglio 2016, causa c- 406/14 (relativa alla direttiva 2004/18/CE, ma i cui principi possono estendersi anche alla Direttiva del 2014) secondo la quale
- *“la circostanza che il diritto europeo in materia di appalti pubblici prevede la facoltà per gli offerenti di provare che, facendo affidamento sulle capacità di soggetti terzi, essi soddisfano i livelli minimi di capacità tecniche e professionali stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione di dimostrare che, qualora l'appalto venga loro aggiudicato, disporranno effettivamente delle risorse necessarie per la sua esecuzione, risorse che non appartengono loro personalmente sancisce la possibilità per gli offerenti di ricorrere al subappalto per l'esecuzione di un appalto, e ciò, in linea di principio, in modo illimitato”*

- Successivamente con sentenza del 5 aprile 2017 – Causa C-298/15:
 - *“È quindi illegittima una disposizione nazionale che impedisce agli operatori economici sia di subappaltare a terzi tutto o parte delle opere qualificate come “principali” dall’ente aggiudicatore, sia di proporre i loro servizi in quanto subappaltatori per tale parte dei lavori, perché può ostacolare, scoraggiare o rendere meno attraente la partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri alla procedura di gara o all’esecuzione di un appalto pubblico”* (Corte di giustizia europea sentenza del 5 aprile 2017 – Causa C-298/15)

- Di recente il Tar Lombardia con ordinanza n. 148 del 19.1.2018 ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. la questione della compatibilità o meno con il diritto comunitario del divieto di subappalto oltre il 30 per cento dei lavori, previsto dall'art. 105, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici

- E' obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori
 - per appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie
 - Oppure per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (indipendentemente dall'importo)

- Il legislatore prevede che per gli appalti sotto soglia il bando o l'avviso di gara preveda (art. 105 comma 6)
 - le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso per l'appaltatore e i subappaltatori;
 - l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

- L'affidatario almeno venti giorni prima della data effettiva di inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
- deposita il contratto di subappalto con allegata la dichiarazione circa la sussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore
- Trasmette la certificazione attestante qualificazione del subappaltatore delle opere che dovrà eseguire
- La dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice

- Prima dell'inizio dei lavori il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante
 - La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali
 - Il piano di sicurezza
- L'amministrazione rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni ovvero decorsi 30 giorni senza che via abbia provveduto

➤ Ulteriori novità

- L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#)
- La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

● Il progetto di fattibilità ex art. 23 D.Lgs.
50/2016

➤ Ai sensi dell'art. 23 comma 1

- *“La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo”*

➤ Nozione di progetto di fattibilità tecnica ed economica

- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire (art. 23 comma 5)

- Periodo transitorio
- L'art. 23 comma 3 rinvia ad un futuro Decreto ministeriale la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
- Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.

➤ Ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

- *“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”*

- Il documento di fattibilità delle alternative progettuali (art. 23 comma 5)
- Il progetto di fattibilità viene di regola redatto in un'unica fase di elaborazione
- Il legislatore prevede tuttavia che il progetto di fattibilità possa essere articolato in due fasi successive di elaborazione nei seguenti casi:
 - Ai fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici
 - Ai fini dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice
 - In caso di concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152

➤ In tale ultimo caso

1. Nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.
2. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa

● L'appalto integrato
ex art. 59 D.Lgs. 50/2016

- i casi di utilizzo dell'appalto integrato
- Ai sensi dell'art. 59 comma 1
 - ***“Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'[articolo 23, comma 8](#), garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'[articolo 216, comma 4-bis](#)”***

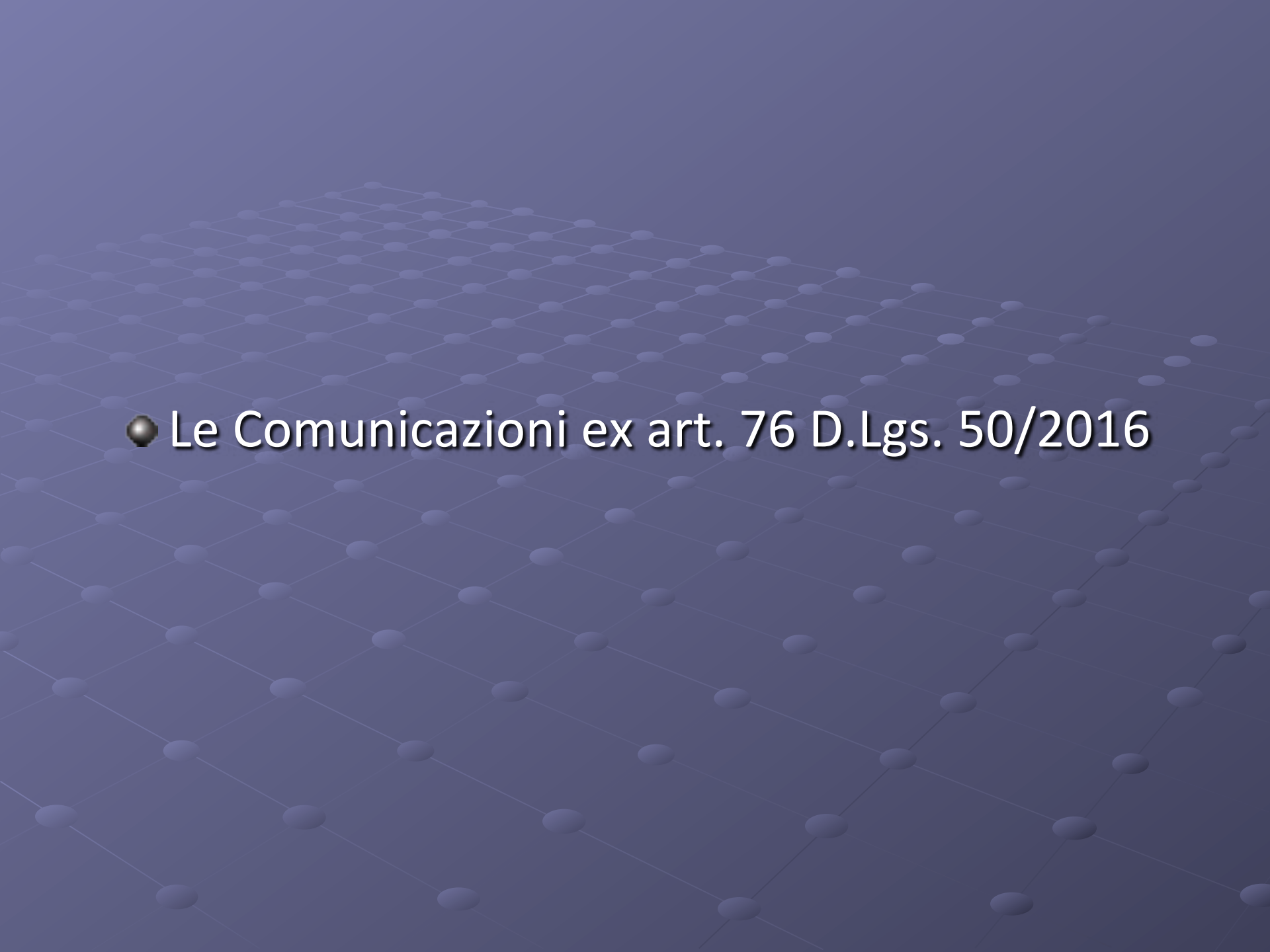
➤ Ai sensi dell'art. 59 commi 1-bis e 1-ter.

- **“Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori”**
- ***“Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione”***

- I casi in cui è consentito l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori sono quindi:
- a contraente generale (con l'ulteriore specificazione introdotta all'articolo 195, comma 1 del codice dall'articolo 115 del decreto correttivo d.lgs. 56/2017 che individua nell'importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, la soglia al di sotto della quale non è consentito l'affidamento a contraente generale) – quindi solo oltre tale limite sarà possibile, per gli affidamenti a contraente generale, utilizzare l'affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori;
 - finanza di progetto;
 - affidamento in concessione;
 - partenariato pubblico privato;
 - contratto di disponibilità;

- locazione finanziaria (disciplinato dall'articolo 187 del d.lgs. 50/2016);
- opere di urbanizzazione a scomputo;
- elemento tecnologico prevalente;

- Un'altra condizione aggiunta con l'articolo 128, comma 1, lettera c) del d.lgs. 56/2017 (nuovo comma 4-bis dell'articolo 216 del codice):
 - interventi con progetti definitivi approvati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (19 aprile 2016) a condizione che la pubblicazione del bando avvenga entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (entrato in vigore il 20 maggio 2017 e quindi entro il 19 maggio 2018)



● Le Comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016

- L'art. 76 (Informazione dei candidati e degli offerenti)

- L'art. 76 disciplina le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti provvedono a comunicare agli offerenti gli esiti della procedura di gara (esclusioni, aggiudicazioni)

➤ Ai sensi del comma 5 dell'art. 76 "Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio

a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni

Destinatari

- all'aggiudicatario
- al concorrente che segue nella graduatoria
- a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara
- a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni
- a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

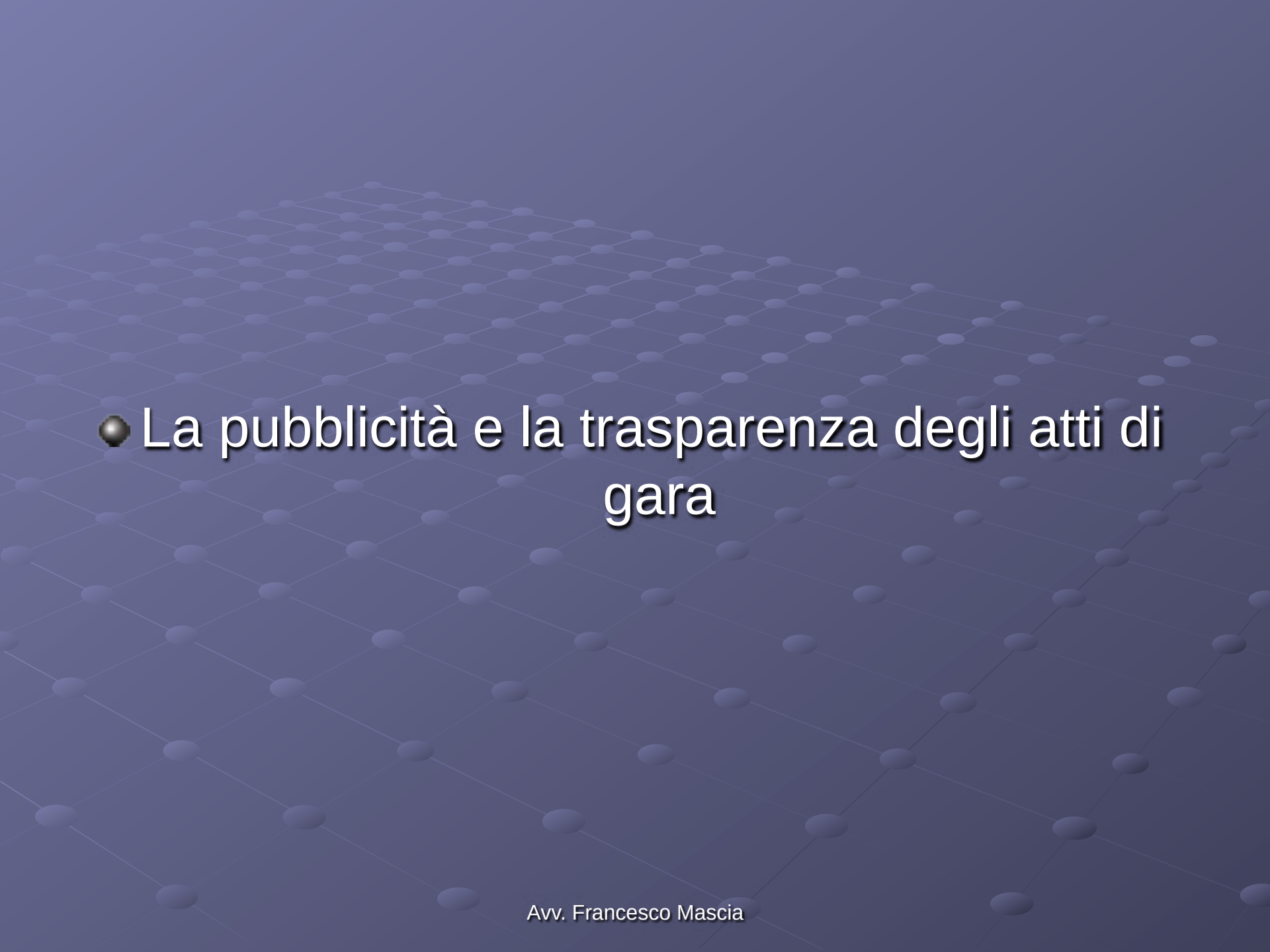
➤ Modalità di comunicazione

- “posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri”

➤ Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto”

- Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:
 - a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta
 - a-bis) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione

- b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;
- c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti



● La pubblicità e la trasparenza degli atti di gara

- Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
- Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti,.

- Sempre ai sensi dell'art. 29 del Codice, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati
 - nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

- entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
- Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione

Decreto MIT del 2 dicembre 2016

Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(GU n.20 del 25-1-2017)

Art. 2

- Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e bandi di gara con le modalita' di cui agli articoli 72 e 73 del codice
- La pubblicazione sulla piattaforma ANAC e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorita' e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte
- Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente»

- La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente
- Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza
- Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC :
- gli avvisi e i bandi di gara per appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
 - Deroga: fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC gli avvisi e i bandi di gara per appalti di lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori

- Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC :
 - gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- Deroga per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000:
 - gli effetti giuridici decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.

➤ Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC :

- i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti

● Art. 3

Pubblicazione sui quotidiani

- A decorrere dal 1° gennaio 2017 la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è altresì effettuata
 - a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e euro 5.225.000 per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti

- b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti

● Art. 4

Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione

- Gli avvisi di post-informazione relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:
 - a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria:
 - sulla piattaforma ANAC
 - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98 del codice
 - per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale

- b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro:
 - sulla piattaforma ANAC
 - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
 - per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto;

- c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro:
 - sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione

Art. 5

Effetti giuridici e spese di pubblicazione

- Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono prevedere forme aggiuntive di pubblicit  di diverse da quelle di cui al presente decreto
- Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

- Periodo transitorio per le modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi relativi ai seguenti appalti:
 - appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000
 - servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere b) (€ 144.000), c) (€ 221.000) e d) (€ 750.000) e comma 2 lettere b) (€ 443.000) e c) (1.000.000) del codice.
- Fino all'entrata in vigore del nuovo Decreto Ministeriale continua ad applicarsi l'art. 36 comma 9 del Codice

- *“Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'ANAC e la Conferenza unificata sono definite le modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9 del codice” (art. 5 D.M. 2.12.2016)*

Art. 6

Entrata in vigore

- Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017

AVV. FRANCESCO MASCIA

WWW.STUDIOLEGALEMASCIA.NET

studiolegalemascia@gmail.com